

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 20/12/2025

OGGETTO :
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore dieci e minuti tre in modalità presenza, è stato convocato a norma di Legge il Consiglio comunale in Prima convocazione ed in sessione Ordinaria.

Partecipano alla presente deliberazione i sigg. Consiglieri, risultano all'appello nominale :

Cognome e Nome	Presente
Walter Giuseppe SANDRETTO - Sindaco	Sì
Graziano CORTESE - Vice Sindaco	Sì
Alessandro FRASCA - Assessore	Sì
Katia Agostina PERRI - Assessore	Sì
Antonella MENIETTI - Assessore	Sì
Massimiliano DI FEDE - Consigliere	Sì
Maurizio PIERSANTI - Consigliere	Sì
Sergio BRETTI - Consigliere	Sì
Maurizia VARELLO - Consigliere	Sì
Federico COVASSIN - Consigliere	Giust.
Giuliano ARIMONDO - Consigliere	Sì
Davide Maria BRUNASSO CASSININO - Consigliere	No
Isabella BUFFO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Walter Giuseppe SANDRETTO nella sua qualità di Sindaco ;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, c.4, lett.a, del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267) il SEGRETARIO COMUNALE- Dott. Gerardo BIROLO

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente

Udita l'illustrazione effettuata dall'assessore frasca

Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00 in ordine alla regolarità amministrativa e qualora abbia riflessi contabili, alla regolarità contabile, di cui alla seguente tabella

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Parere Contabile	Favorevole	12/12/2025	F.to: Rag. Antonietta MANCUSO
Parere Tecnico	Favorevole	12/12/2025	F.to: Rag. Antonietta MANCUSO

Con votazione espressa in forma palese, presenti n. 10, votanti n. 9

favorevoli	n. 9	Contrari	n. 0	astenuti	n. 1 (Arimondo)
------------	------	----------	------	----------	-----------------

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2026.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione espressa in forma palese, presenti n. 10, votanti n. 9

favorevoli	n. 9	Contrari	n. 0	astenuti	n. 1 (Arimondo)
------------	------	----------	------	----------	-----------------

DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 dlgs 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddeffa norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2022, mentre saranno esenti a decorrere dal 2023, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

VISTO CHE Con il decreto del 6 settembre scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, il Ministero economico ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per

le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU, tenendo conto delle categorie già definite dal precedente decreto del 7 luglio 2023;

RIMARCATO CHE con comunicato del 27 settembre 2024, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che l'applicazione informatica fornita ai Comuni per individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU ed elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote è disponibile in via definitiva nella sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale. Pertanto, per il 2025 è stato indispensabile seguire quanto descritto, per non trovarsi a dover applicare le aliquote nella misura ordinaria stabilita dalla normativa nazionale, con probabile perdita di gettito;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 "Attribuzione di Consigli" del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – TUEL;

Con voti _____;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI CONFERMARE** per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU anno 2025 (Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21.12.2024), da applicare nell'anno 2026.
3. **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026.
4. **DI DARE ATTO** che non si dovrà procedere alla riapprovazione dell'identico prospetto per il 2026, in quanto dopo il primo anno di applicazione della nuova modalità torna ad applicarsi la regola generale, di cui al comma 169 della Legge 296/2006, in base alla quale la mancata approvazione delle aliquote e tariffe entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio comporta l'applicazione delle aliquote vigenti l'anno precedente.
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Walter Giuseppe SANDRETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Dott. Gerardo BIROLO
